



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 74 del registro generale delle Ordinanze del 29-12-2025  
N. 24 del registro di settore

## ORDINANZA DEL SINDACO

### DIVIETO DI UTILIZZO DAL 30/12/2025 AL 05/01/2026 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICO ED OGGETTI SIMILARI CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA AI SOGGETTI DEBOLI E AGLI ANIMALI

#### IL SINDACO

**Premesso che** l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**Tenuto conto che:**

- in occasione della festività di San Silvestro, è tradizione accendere fuochi pirotecnicci per festeggiare la fine dell'anno, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti;
- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnicci e oggetti similari senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

**Considerato che** non è possibile vietare la vendita degli artifici pirotecnicci negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

**Attesa** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

**Visto che** in alcuni casi l'utilizzo non corretto dei fuochi pirotecnicci da parte delle persone ha provocato nelle stesse e in altri soggetti lesioni e ferite che hanno obbligato i predetti soggetti a ricorrere alle cure ospedaliere e proprio la situazione emergenziale, sotto il profilo sanitario che caratterizza questo periodo, richiede ancor di più che non si aggravi il carico di lavoro degli ospedali;

**Visto:**

- l'art. 7 e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- la Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- la Legge n. 689/1981 "Modifica al sistema penale";
- il D.G.R.V. n. 272 del 06/02/2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";
- il Regolamento Comunale per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico (approvato con D.C.C. n. 34 del 25.06.2009);
- l'art. 659 e art. 703 del Codice Penale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con D.C.C. n. 48 del 28/11/2018);

Al fine di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti nonché la salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenzi presso strutture socio-sanitarie e assistenziali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

**ORDINA**

**Su tutto il territorio comunale, è vietato dal 30/12/2025 al 05/01/2026, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici provocanti detonazione.**

**INFORMA**

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di € 50,00, fatta salva, qualora il reato assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

La Polizia Locale la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee e pubblicata sul sito internet comunale;
- sia trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo "Prefettura, alla Questura di Padova", al Comando Stazione Carabinieri di Novanta Padovana, ai Comuni di Vigonovo, Stra e Saonara.

**AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dal medesimo termine con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

**IL SINDACO  
BANO MARCELLO**  
Documento firmato digitalmente

